

Attualità

La morte nell'epoca di *facebook*: identità ed eredità digitale

di Carmelo Passalacqua (*)

Premessa

Nello scorso numero della rivista affrontando tutte le questioni connesse al decesso di un familiare ed in particolare a tutte le incombenze a cui devono assolvere i parenti o gli eredi per regolarizzare i rapporti patrimoniali e non attivati dal *de cuius* quando era in vita, ho toccato marginalmente anche le questioni connesse all'appartenenza a *social network* e all'attivazione di account di posta elettronica dando delle indicazioni operative su come i parenti possono ottenere su richiesta la cancellazione da parte dei gestori dei profili presenti sui *social* o la disattivazione degli account di posta elettronica certificata o meno.

In questo numero vorrei ritornare sull'argomento per approfondire questa tematica soffermandomi in particolare sul destino delle cose che custodiamo sugli strumenti digitali che siano essi dispositivi fisici quali computer, chiavette USB, tablet, memorie esterne, telefonini ma anche quelli presenti sulla posta elettronica e sui *social* e cioè quello che comunemente viene identificato come il nostro patrimonio digitale o la nostra identità digitale ed affrontando conseguentemente tutta la problematica connessa a quella che tecnicamente viene definita "eredità digitale" (*digital inheritance*).

L'eredità digitale

Quando si parla di eredità e successione tutti sappiamo, alcuni in maniera dettagliata e precisa altri forse in modo più o meno approssimativo di cosa si tratta: ognuno di noi ha cognizione di cosa si intende quando si parla di "apertura di una successione"; tutti abbiamo abbastanza chiaro il concetto di chi sono gli eredi e fino a quale grado si ha diritto all'eredità, cosa è un testamento come deve essere

redatto; tutti ricordiamo, se non l'abbiamo vissuto personalmente, qualche scena di film in cui si assiste alla lettura del testamento pubblico da parte del notaio, così come tutti sappiamo che esiste anche un altro tipo di testamento, il cosiddetto testamento olografo redatto con libertà di forma, ma che assume una valenza pubblica a seguito della pubblicazione ovvero della lettura pubblica da parte di un notaio. D'altronde penso che ognuno di noi si sia imbattuto nel corso della propria vita o a livello scolastico o professionale o concretamente, perché direttamente interessato, sulle norme civilistiche che comunemente vengono definite "diritto di successione" contenute nel libro secondo del codice civile (dall'art. 456 all'art 809) che contengono una disciplina precisa e compiuta delle sorti dei beni appartenuti ad una persona deceduta. Il lungo arco di tempo di applicazione (quasi un secolo) ha consentito la formazione su queste tematiche di dottrine autorevoli e di consolidata giurisprudenza tali da far sì che tutta la materia risulti piuttosto chiara e lineare e non presenta particolari dubbi interpretativi o aspetti non normati.

Le norme definiscono infatti in maniera precisa e puntuale chi sono i destinatari dei beni del defunto (eredi) le procedure per subentrare nella proprietà e nel possesso di tali beni, le potestà e i limiti del "dante causa" o "de cuius" di disporre in vita derogando ai gradi di parentela (successione legittima) e destinando ad altri soggetti i propri averi attraverso, come si accennava prima, lo strumento del testamento, dettando però precisi obblighi al testatore a garanzia di particolari categorie di parenti (legittimari: coniuge, figli e ascendenti) laddove esistono, di riservare delle quote prestabilite di eredità (la cosiddetta "legittima").

Succede però che al giorno d'oggi (anzi ad onor del vero è già da qualche anno) la nostra vita ha subito profondi e radicali mutamenti nelle abitudini e nei comportamenti con l'avvento delle comunicazioni digitali: inizialmente internet e posta elettronica e poi blog, *social network* ed altri strumenti e canali di comunicazione. Si sta quindi acquisendo una sempre più cosciente consapevolezza di come la nostra attività virtuale, molto spesso e sempre di più si sovrappone a quella reale: il mondo digitale non sta solo influenzando e condizionando lo stile di vita di ciascuno o delle varie comunità o più in generale della società nel suo complesso, ma va a incidere in modo significativo anche sull'esercizio dei nostri diritti.

Appare quindi legittimo ed opportuno domandarsi e interrogarsi su cosa accade della nostra vita digitale dopo la morte cioè di tutto quello che conserviamo nei vari strumenti digitali e che nella nuova terminologia viene definita per l'appunto "eredità digitale" e se le norme in vigore del diritto di successione, che al momento risultano essere le uniche disponibili per la regolazione di questa nuova, complessa e delicata materia, siano adeguate a tutelare sia la memoria del defunto ma anche eventuali diritti propri degli eredi.

E la questione non è poi così scontata tant'è che sull'argomento già nel 2007 il mondo notarile, tramite il Consiglio Nazionale del Notariato aveva affrontato la problematica relativa alla trasmissibilità agli eredi delle credenziali per l'accesso a risorse informatiche ipotizzando il ricorso agli istituti del mandato *post mortem* o dell'esecutore testamentario per attribuire ad uno o più soggetti predeterminati l'accesso a risorse informatiche protette da credenziali (username, password, PIN) dopo il decesso del titolare sostenendo come in buona sostanza, in linea di principio le risorse *on-line* passano nella disponibilità dei successori *mortis causa*.

La scelta di individuare un esecutore testamentario nell'attuale contesto di incertezza normativa e quindi una persona di fiducia a cui affidare le proprie credenziali d'accesso con precise e puntuali istruzioni su cosa fare dopo la morte del titolare potrebbe rappresentare una prima ed immediata soluzione assistita in qualche modo da una tutela giuridica, ma non è sufficiente.

Va da se infatti che se le credenziali di accesso ad un conto corrente, così come le chiavi di accesso di una cassetta di sicurezza ubicata nel cavò di qualche banca non danno titolo all'esecutore testamentario di appropriarsi delle somme depositate o dei beni custoditi dovendo essere tali beni ricondotti alla massa ereditaria per essere assegnati agli aventi diritto secondo le regole civilistiche del diritto di suc-

cessione, cosa completamente diversa è quella di accedere ad una banca dati online, gestita da terzi con le difficoltà connesse che a volte diventano insormontabili trattandosi molto spesso di gestori stranieri, che in assenza del titolare non consentono l'accesso ai dati a persone terze ma che tutt'al più li cancellano.

Se si tiene poi conto che l'ingente quantità di dati digitali e personali dei singoli utenti presenti in rete ha fatto ultimamente sorgere l'esigenza di un'ulteriore tutela e cioè l'estensione del diritto alla privacy applicabile attualmente ai viventi ma non ai defunti si comprende come tutta la questione appare sempre più complessa. Il cosiddetto "diritto all'oblio", figura nuova nel nostro ordinamento, riconosciuto recentemente per i vivi viene infatti invocato anche per i morti. Si tratta in pratica del diritto ad "essere dimenticati" a tutela della dignità dell'uomo e quindi del diritto alla cancellazione di tutti i dati personali presenti in rete al fine di evitare di "essere condannati" ad una vita "eterna" dalla quale riemergono in qualunque momento fatti e notizie, che private della loro dimensione storica possono arrecare offese alla reputazione ed alla dignità del defunto.

È vero che il diritto alla riservatezza pur estinguendosi con la morte del titolare, viene ulteriormente ed in qualche modo tutelato anche dopo la morte tant'è che il codice della privacy fa sopravvivere questo diritto prevedendo per l'appunto all'art 9, comma 3 un bilanciamento degli interessi di terzi ad accedere ai dati personali del defunto con la tutela delle ragioni familiari meritevoli di protezione "*i diritti di cui all'art. 7 (trattasi dei diritti d'accesso ai dati personali in capo al titolare ivi compresi l'aggiornamento e la cancellazione) riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione*". Manca però un bilanciamento tra il diritto di accesso degli eredi ai dati personali e sensibili del defunto con il diritto alla tutela della dignità e della memoria del defunto stesso.

E proprio perché al momento non esiste una sorta di tutela dei dati depositati nei magazzini virtuali stanno iniziando a prender piede diversi servizi e programmi finalizzati ad aiutare a prepararsi a dopo la morte per quanto riguarda questi aspetti (Google per esempio ha avviato di recente il programma *Inactive Account Manager* per consentire a chi usa i servizi del motore di ricerca di decidere per tempo sul cosa fare esattamente, senza aspettare che siano altri a farlo, dopo la morte, dei dati e dei documenti presenti nel motore).

E la questione ha una duplice valenza: da un lato, come si è testé detto, la tutela della dignità, della reputazione e della memoria del defunto, ma non bisogna dimenticare anche l'aspetto riguardante eventuali questioni economiche connesse all'esistenza, fra i files depositati, di documenti di valore, quali progetti, foto, studi, copioni, bozze od altro.

Nel mentre, come si è accennato anche in precedenza, appare chiaro che se detti documenti sono contenuti in strumenti fisici (pc, chiavette USB, memorie esterne o altro) che seguono le sorti della successione al pari degli altri beni mobili ed immobili, rientrando a far parte della massa ereditaria, ivi compresi eventuali documenti di valore in essi contenuti (d'altronde è quello che succedeva e succede nelle successioni classiche allorché alla morte del defunto si va a svuotare la cantina o la soffitta e, a volte, oltre alle solite cianfrusaglie da rottamare si rinvenivano oggetti di valore o opere intellettuali di probabile valore anche futuro; orbene tali beni non possono essere oggetto di appropriazione da parte del soggetto incaricato dell'operazione, ma devono essere necessariamente inseriti nella massa ereditaria e gli eventuali frutti derivanti da una valutazione economica dovranno essere ripartiti fra tutti gli eredi aventi diritto), non altrettanta chiarezza esiste sugli scenari che si possono verificare o su cosa possa succedere se questi file di valore sono contenuti nelle "cantine digitali" e sempre che ci si riesca ad entrare: è tenuto l'erede digitale nominato dal titolare in quanto persona di fiducia, ad insaputa magari degli eredi naturali, a comunicare a quest'ultimi i contenuti degli archivi e a recuperare e consegnare agli aventi titolo eventuali files di valore ovvero può autonomamente procedere alla cancellazione secondo le istruzioni ricevute, o addirittura appropriarsene? Sono in molti infatti al giorno d'oggi quelli che conservano i propri documenti in archivi su *cloud computing* ovvero su appositi spazi in rete messi a disposizione dal fornitore tramite un rapporto provider-cliente e diventa quindi di fondamentale importanza essere consapevoli delle varie clausole contrattuali che regolano il rapporto con i fornitori ed in particolare se e in che modo e con quali formalità concedono l'accesso a persone diverse dal titolare in caso di morte.

E proprio per affrontare questi aspetti sempre più frequenti e per fare il punto sulla evoluzione normativa, ancora una volta il Consiglio Nazionale del Notariato si è occupato della la questione nel corso di un recente convegno svoltosi a Milano nel dicembre del 2014 dal titolo "Identità ed eredità digitali. Stato dell'arte e possibili soluzioni al servizio del cittadino"; durante la tavola rotonda a cui ha partecipato fra gli altri anche il prof. Stefano Rodo-

tà, è emersa la proposta di sviluppare un protocollo d'intesa sulla eredità digitale con lo scopo di agevolare gli eredi di un utente scomparso nei rapporti con gli operatori e i gestori al fine di facilitare l'accesso alle risorse online del defunto. L'obiettivo dichiarato del protocollo dovrebbe essere quello di fornire ai parenti del defunto le informazioni necessarie secondo una procedura telematica concordata in modo da ridurre per quanto possibile costi e tempi d'attesa.

Ma come stanno le cose al momento, ci si chiede? Ebbene per quanto concerne la cancellazione degli account di posta elettronica o dei profili sui *social network*, come illustrato nel numero precedente della rivista, è sufficiente che i parenti del defunto notificano al gestore il decesso del titolare (allegando un certificato di morte). In molti casi poi la cancellazione è automatica decorso un periodo prestabilito di inattività. Diversa e più complessa è invece la questione relativa all'accesso ai dati e alla corrispondenza del defunto a meno che il defunto non abbia lasciato le credenziali a persona di fiducia che potrà così agevolmente entrare nell'account ed effettuare le opportune e necessarie operazioni (cancellazione e/o copiatura) prima della disattivazione. Se così non fosse la questione diventa più complicata e non sempre è possibile l'accesso da parte dei parenti alla corrispondenza del defunto. Ogni gestore ha infatti le sue regole: Gmail, che è una delle piattaforme più usate anche in Italia, consente per esempio agli eredi di accedere alla casella di posta esibendo il certificato di morte e la sua traduzione certificata in inglese eseguita da un traduttore competente ed autenticata da un notaio (traduzione asseverata) oltre alla prova di aver intrattenuto corrispondenza tramite posta elettronica con il defunto. Anche Hotmail consente agli eredi di accedere alla corrispondenza del defunto previa esibizione del certificato di morte, mentre più difficile è per Yahoo dove non è assicurata la possibilità di accesso agli account di chi è deceduto. Ed in ogni caso la tempestività è d'obbligo per evitare la decorrenza dei tempi di inattività dopo i quali viene disattivato l'account con la cancellazione e la conseguente non recuperabilità dei dati. Problematiche analoghe si presentano per quanto riguarda i profili presenti sui *social* per i quali è possibile chiedere la disattivazione notificando, come per la posta elettronica, ai gestori il decesso del titolare. Qualcuno poi come per esempio Twitter prevede una disattivazione automatica del profilo, anche in assenza di comunicazione, decorso un periodo di sei mesi di inattività ma nessuno, secondo una prassi prevalente di non ridare lo stesso identificativo digitale, rimette a di-

sposizione di nuovi utenti l'account o il nickname di un defunto.

Solo Facebook ha introdotto di recente una nuova funzione, attualmente operativa solamente negli Stati Uniti ma che presto verrà estesa in tutto il mondo, Italia compresa, denominata *Legacy Contact* con lo scopo di aiutare coloro che hanno perso un proprio caro affinché possono decidere se chiudere o tenere attivo il profilo della persona deceduta. La funzione prevede che l'utente individui in vita un proprio erede digitale a cui dare il compito di tenere vivo il proprio profilo in caso di morte del titolare.

L'erede digitale non potrà registrarsi come il titolare e non avrà quindi titolo ad accedere alle chat private ma il suo nome comparirà sulla pagina celebrativa a ricordo dove potrà effettuare quasi tutte le operazioni che faceva il titolare ivi comprese l'accettare o meno richieste di amicizia, estrarre inserire o modificare foto, inserire post e, cosa importante, decidere se cancellare il profilo o tenere vivo il ricordo.

Come si è potuto constatare da questa veloce carrellata le problematiche connesse all'eredità digitale sono tante, mentre la regolazione appare al momento alquanto carente facendo quindi venire meno determinate certezze.

Pertanto in attesa che si pervenga, come più volte sollecitato anche dal Consiglio Nazionale del Notariato ad una regolazione della materia tramite appositi protocolli a livello internazionale tenuto conto della natura dei gestori di questi servizi che operano sul mercato globale, ma anche a livello nazionale, magari con una mirata e quanto mai opportuna integrazione delle norme civilistiche del diritto di successione finalizzata a dare indicazioni precise e puntuali rispetto a queste nuove problematiche connesse al diffuso e sistematico uso della tecnologia digitale, appare non solo opportuno, ma quasi doveroso un atteggiamento ed un approccio prudente, avvalendosi degli istituti a cui il nostro ordinamento riserva una tutela giuridica quali per esempio quello dell'esecutore testamentario, senza peraltro dimenticare la delicatezza connessa alla cessione ad altri

delle credenziali d'accesso cosa che impone di individuare necessariamente persone che siano veramente "di fiducia".

È vero che se uno apre un account di posta elettronica o se attiva un profilo su un *social network* o se utilizza un archivio su *cloud*, forse l'ultima cosa che va a pensare è quello che può succedere dei dati dopo la morte, ovvero la maggior parte degli utenti della rete sicuramente non si pone il problema e forse solo per una sparuta categoria di persone soprattutto fra quelli di una certa età dove è più matura la consapevolezza circa la temporaneità della vita terrena e l'ineludibilità della morte, l'esigenza di fare ordine e di avere delle certezze anche sul futuro di questi rapporti diventa una necessità.

La morte però di solito non dà preavvisi e quindi neanche il tempo di prepararsi (mutuando una frase da un brano del vangelo di Luca "*Se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro non si lascerebbe scassinare la casa*"): di questo gli operatori del settore ne sono buoni testimoni essendo chiamati a predisporre quotidianamente servizi per defunti di ogni età; né si può contare più di tanto su quella che viene definita "l'aspettativa di vita", posto che non trattasi di una sorta di "data di scadenza" della vita umana, ma di una semplice e quantomai avulsa media aritmetica fra la sommatoria delle età dei defunti e pertanto se non si è stati previdenti superando anche delle comprensibili questioni scaramantiche, molto frequenti e radicate nella nostra cultura contemporanea, si corre il rischio che, arrivando magari in anticipo all'appuntamento finale, determinati beni che custodiamo in archivi digitali vadano definitivamente perduti o peggio ancora vanno a finire in mano a persone sbagliate.

(*) *Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*